



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente "*Riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*";
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, intitolata "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, intitolato "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, avente ad oggetto la determinazione delle classi delle lauree universitarie;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l'art. 17 in tema di equipollenze;
- VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011, intitolato “*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2012 n. 44);
- VISTO il decreto interministeriale 8 gennaio 2013, recante “*Integrazione del D.I. 11 novembre 2011 – Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n.162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”;
- VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000, concernente “*Valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- PRESO ATTO della richiesta dell'Università degli studi di Trieste, prot. n. 106386 del 29.07.2021, concernente la richiesta di equipollenza del titolo rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali, istituita ai sensi del d.P.R. n. 162/1982 e attiva presso l'Ateneo, in “*Amministrazione e controllo aziendale*” alla laurea triennale in “*Economia e gestione aziendale*”, Classe delle Lauree L-18 – “*Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale*”.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

- PRESO ATTO** della richiesta dell'Università di Siena, prot. n. 0136900 del 30.07.2019, di integrazione della tabella 1 contenuta nel decreto interministeriale 11 novembre 2011 e sue successive modifiche e integrazioni, concernente “*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e delle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi?*”, con l’inserimento della Scuola diretta a fini speciali in “*Esperti in lingue nel settore del commercio estero?*”, attivata a suo tempo presso l’Ateneo richiedente;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 10 gennaio 2023, in ordine alla richiesta avanzata dall’Università di Trieste, sopra richiamata;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 8 febbraio 2023, relativamente alla richiesta avanzata dall’Università di Siena, sopra richiamata;
- CONSIDERATO** che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;
- RITENUTO** di dover procedere all’integrazione della tabella 1 di cui al decreto interministeriale 11 novembre 2011;

DECRETA

Art. 1

1. Il decreto interministeriale 11 novembre 2011, concernente l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, è integrato, nella parte relativa alla tabella 1, con le equiparazioni di seguito indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

TABELLA 1

Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali d.P.R. 162/82, Lauree delle classi D.M. 509/99 e Lauree delle classi D.M. 270/04

DIPLOMI (d.P.R. 162/82)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. 509/99)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. 270/04)
Amministrazione e Controllo Aziendale	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 – Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Esperti in lingue nel settore del commercio	03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 – Mediazione linguistica

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Sen. Anna Maria Bernini

Sen. Paolo Zangrillo